

Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica


"Associazione Sportiva Dilettantistica Rams Milano American Football Team".

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Associazione Sportiva Dilettantistica, in via De Togni 7 in Milano, un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Rams Milano American Football Team".

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline del Football Americano e Flag Football, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione può, in aggiunta alle sue attività sportive principali, intraprendere attività accessorie e strumentali al fine di supportare e finanziare le sue iniziative sportive e il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2. Queste attività possono essere svolte gratuitamente o dietro corrispettivo e possono includere, ma non sono limitate a:
 - a. vendita di *merchandising*: l'associazione può produrre, promuovere e vendere articoli di *merchandising*, tra cui abbigliamento, cappellini, bandiere, e altri prodotti correlati, al fine di promuovere l'immagine e la visibilità dell'associazione.
 - b. eventi promozionali: l'associazione può organizzare eventi promozionali o culturali al fine di sensibilizzare la comunità e raccogliere fondi per le attività sportive.
 - c. consulenze: l'associazione può fornire servizi di consulenza, ad esempio di *team building* aziendale;
 - d. Partecipazione a Eventi, conferenze, ecc: l'associazione può prestare attività in occasione di eventi e conferenze, pubbliche o private;
 - e. noleggio attrezzature: l'associazione può noleggiare materiale e attrezzatura in proprio possesso;
 - f. sponsorizzazioni: l'associazione può cedere o noleggiare l'utilizzo di spazi su pubblicazioni, attrezzature, abbigliamento, strutture sportive proprie o comunque a disposizione dell'associazione stessa, ai fini di pubblicità;
 - g. licenze: l'associazione può cedere in licenza l'utilizzo di marchi e brevetti propri o di cui detiene i diritti;




- h. pubblicazioni: l'associazione può produrre o patrocinare prodotti editoriali
 - i. altro: l'associazione può intraprendere altre attività accessorie che rientrano nel quadro normativo delle associazioni sportive dilettantistiche, purché tali attività siano coerenti con lo scopo e gli scopi dell'associazione e autorizzate dalla legislazione vigente.
 - j. Tutte le entrate derivanti da queste attività accessorie saranno utilizzate esclusivamente per sostenere e sviluppare le attività sportive principali dell'associazione e per coprire le spese amministrative legate alle attività accessorie stesse.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
 5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione che promuove il Football Americano alla quale vorrà aderire e di ogni altra Federazione, Ente di Promozione o Lega cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano .
2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio



deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dal titolare della responsabilità genitoriale . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il socio minorenne potrà esercitare i diritti di partecipazione e di elettorato attivo nelle assemblee esclusivamente per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Il diritto di elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. Obblighi del socio sono il pagamento della quota annuale stabilita dal consiglio direttivo, nonché la partecipazione alla vita dell'associazione.



Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria;
 - b. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - c. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera b), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. Il socio radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- A. l'assemblea generale dei soci;
- B. il presidente;
- C. il consiglio direttivo.





Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea potrà essere convocata
 - a. presso la sede dell'associazione o in ogni altro luogo in Italia o all'estero idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
 - b. in modalità telematica o online, conformemente alla normativa vigente.
 - c. In modalità mista online/in presenza, conformemente alla normativa vigente.
4. Le assemblee online saranno convocate, gestite e registrate in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, nonché con le disposizioni del presente Statuto.
5. I membri che partecipano alle assemblee online devono essere identificati in modo univoco e in tempo reale, e devono godere dei medesimi diritti e opportunità di partecipazione garantiti ai membri che partecipano alle assemblee in presenza.
6. Le decisioni prese durante le assemblee online sono legalmente vincolanti, esattamente come le decisioni prese durante le assemblee in presenza.
7. L'associazione si impegna a utilizzare strumenti tecnologici sicuri e affidabili per la conduzione delle assemblee online e a garantire l'accesso a tutti i membri che desiderano partecipare.
8. Ogni socio è responsabile della connessione e degli strumenti tecnologici necessari per partecipare alle assemblee online, e l'Associazione non sarà responsabile per problemi tecnici o di connessione che potrebbero impedire la partecipazione.
9. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i



soci che alla data di svolgimento dell'assemblea abbiano perfezionato l'iscrizione da almeno dodici mesi e che siano in regola con il versamento della quota annua . i soci minorenni potranno esercitare tale diritto nelle modalità previste all'articolo 5. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa

2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio con un limite di 7 deleghe per socio. i soci minorenni potranno esercitare tale diritto nelle modalità previste all'articolo 5.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria


1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante una delle seguenti modalità:
 - o Pubblicazione sul sito internet della società
 - o comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e/o le modalità di accesso per le assemblee svolte in modalità online e mista e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro seimesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza nelle seguenti modalità:
 - a. Pubblicazione sul sito internet della società
 - b. comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.




2. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e/o le modalità di accesso per le assemblee svolte in modalità online e mista e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che alla data di svolgimento dell'assemblea abbiano perfezionato l'iscrizione da almeno dodici mesi, siano in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Non è consentito ai componenti del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica presso altre ASD/SSD nell'ambito della medesima Federazione sportiva o EPS

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.



3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- A. deliberare sulle domande di ammissione dei soci; E' prerogativa del consiglio direttivo di delegare l'accettazione delle domande di associazione a un singolo consigliere
- B. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- C. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- D. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- E. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- F. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Articolo 18 - Il vicepresidente


Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.



2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1/1 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da Sponsorizzazioni o proventi pubblicitari.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione che promuove il Football Americano e il Flag Football a cui l'associazione è/o sarà affiliata, o all'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è o sarà affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto, redatto in data 7 dicembre 2008, modificato in data 6 novembre 2016, ulteriormente modificato in data 30 giugno 2020, ulteriormente modificato in data 20 maggio 2024 è composto da n. 25 (venticinque) articoli, dattiloscritti su 8 pagine, viene approvato all'unanimità.

Milano li 20 maggio 2024